



Un quesito su abusi edilizi in territori vincolati e legittimazione delle Associazioni ambientaliste

Risponde l'Avv. Valentina Stefutti

DOCUMENTI

2010

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Nei procedimenti penali aventi ad oggetto abusi edilizi commessi in zone sottoposte a vincoli paesaggistico – ambientali, quali sono certamente i Parchi Nazionali, qualsiasi associazione è legittimata alla costituzione di parte civile o è necessario il verificarsi di un danno iure proprio?

Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): Nei procedimenti penali di quel tipo sono sicuramente legittimate a costituirsi tutte le Associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art.13 della L.349/86. Ulteriore requisito per vedere riconosciuta la legittimazione è quello di avere uno statuto che tuteli in maniera specifica l'assetto del territorio. Questo per dire che, ad esempio, laddove un'Associazione riconosciuta dal Ministero, ma che tra gli scopi statutari veda solo la tutela della fauna, in quanto parte dell'ecosistema (circostanza, questa, che le conferisce il diritto ad ottenere il riconoscimento) non potrebbe vantare il diritto alla costituzione come parte civile in un procedimento in cui allo scrutinio del giudice siano sottoposte condotte che riguardano la violazione di vincoli edilizi e paesaggistici, a conclusioni opposte si deve pervenire in tutti i casi in cui l'assetto del territorio si annoveri tra i beni facenti parte dello scopo statutario.

E ciò proprio a cagione della circostanza che queste Associazioni possono lamentare un danno iure proprio. Per ulteriori chiarimenti in materia di legittimazione delle Associazioni, si consiglia la lettura della seguente sentenza:

http://www.simoline.com/clienti/dirittoambiente/file/animali_sentenze_117.pdf

Passando invece ad analizzare una problematica diversa ed assai dibattuta e controversa, vale a dire quella inerente la legittimazione delle Associazioni in materia di danno ambientale, a seguito del varo del TU D.Lgs 3 aprile 2006 n.152, la Corte di Cassazione, in una recentissima pronuncia, ha definitivamente chiarito che La disciplina normativa di cui all'art. 311, 1 comma, D.L.vo 152/06, secondo cui "il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto" non esclude e comunque non è incompatibile con la disciplina generale prevista dall'art. 2043 cc, in virtù della quale qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. (cfr. Cass. Pen. III 11.1.10 n.755)

Valentina Stefutti

Publicato il 1 febbraio 2010

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.



**Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

redazione@dirittoambiente.net

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)